

Regolamento di funzionamento degli organi della Fondazione ITS “Alessandro Volta” per le Nuove Tecnologie della Vita

revisione 02_dd 28/11/2016

Il presente Regolamento interviene per integrare o attuare le norme dello Statuto della Fondazione.

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di indirizzo, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'art.10 dello Statuto, si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame e l'adozione degli atti rimessi alla sua competenza. Il Consiglio si riunisce inoltre ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità; il Consiglio di indirizzo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente o, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, che dev'essere inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione e che contiene l'ordine del giorno e, di norma, gli atti relativi; qualora tali atti non siano stati trasmessi con l'ordine del giorno, sono messi a disposizione del Consiglio di indirizzo presso la sede della Fondazione, almeno cinque giorni prima della riunione. I termini del presente comma possono essere abbreviati in caso di effettiva urgenza.

Nel caso eccezionale di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Consiglio di indirizzo è convocato dal componente più anziano della Giunta esecutiva.

Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto in prima convocazione, della maggioranza degli aventi diritto in seconda convocazione. È ammessa la riunione e la deliberazione del Consiglio di indirizzo per videoconferenza, teleconferenza o per via telematica, purché sia assicurata l'identificazione dei componenti del Consiglio di indirizzo. Dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione presso la Fondazione il Presidente o, in caso di impossibilità, il Vicepresidente e il Segretario degli organi collegiali.

2. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di indirizzo sono verbalizzate da un Segretario degli organi collegiali. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Consiglio di indirizzo, su proposta del Presidente.

3. Le deliberazioni sono assunte con voto palese della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di indirizzo sono immediatamente esecutive, salvo diverse previsioni di legge o di Statuto; ciascun componente del Consiglio di indirizzo può richiedere che sia inserito nel verbale il proprio intervento o dichiarazione di voto, che viene in tal caso redatto e letto nel corso della stessa seduta.

4. Il verbale contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, dell'esito delle votazioni e delle deliberazioni assunte. Il verbale è di norma approvato nella seduta successiva. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in originale dalla segreteria. I verbali approvati e le deliberazioni adottate vengono numerati e raccolti cronologicamente.

5. Nessun compenso spetta per la partecipazione alle sedute del Consiglio di indirizzo, le eventuali spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei rispettivi Enti di appartenenza.

6. In caso di dimissioni di un rappresentante dei soci fondatori e dei soci partecipanti, il socio comunica al Presidente il suo nuovo rappresentante.

PRESIDENTE

1. Il Presidente, le cui competenze sono indicate dall'art. 11 dello Statuto, è scelto tra eminenti personalità del territorio che si sono distinte, in ambito accademico, della formazione o produttivo, nel settore delle "Nuove Tecnologie per la Vita" e dispone di ogni potere necessario al normale andamento delle riunioni degli organi che presiede; per questo assegna un termine agli interventi, dà e toglie la parola ai componenti, invita i relatori dei temi in discussione ad intervenire; Il Presidente può invitare alle sedute degli organi collegiali soggetti ad essi estranei.
2. Ai soggetti invitati compete il rimborso delle eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute, previa autorizzazione dalla Fondazione.

GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta esecutiva, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'art. 12 dello Statuto, si riunisce, con preavviso di almeno 10 giorni almeno quattro volte l'anno, e ogniqualvolta venga ritenuto necessario dal Presidente; viene inoltre convocata anche nel caso in cui ne faccia richiesta scritta un solo componente; per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno tre componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. In aggiunta a quanto già previsto dall'art. 12 dello Statuto, alla Giunta, su proposta del Presidente, compete la nomina del Vicepresidente vicario, che ha la rappresentanza della Fondazione in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. E' ammessa la riunione e la deliberazione della Giunta esecutiva per videoconferenza, teleconferenza o per via telematica, purché sia assicurata l'identificazione dei componenti la Giunta. Dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione presso la Fondazione il Presidente o, in caso di impossibilità, il Vicepresidente ed il Segretario degli organi collegiali.
4. Le deliberazioni sono assunte con voto palese della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; ciascun componente della Giunta esecutiva può richiedere che sia inserito nel verbale il proprio intervento o dichiarazione di voto, che viene in tal caso redatto e letto nel corso della stessa seduta.
5. Il verbale contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, dell'esito delle votazioni e delle deliberazioni assunte. Il verbale è di norma approvato nella seduta successiva. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in originale dalla segreteria. I verbali approvati e le deliberazioni adottate vengono numerati e raccolti cronologicamente.
6. Nessun compenso spetta per la partecipazione alle sedute della Giunta esecutiva.

IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'art. 13 dello Statuto, è presieduto dal Presidente o dalla persona nominata dal Consiglio di indirizzo ed è composto da un numero massimo di venti componenti, individuati dalla Giunta esecutiva tra soggetti particolarmente qualificati nel settore di riferimento della Fondazione, articolato nei seguenti ambiti: Biomedicale, Bioinformatico, Biotecnologico.
2. All'interno del Comitato tecnico-scientifico potranno essere individuati dei Comitati di progetto, responsabili della conduzione scientifica di uno o più percorsi formativi attivati dalla Fondazione, aventi il

compito di rappresentare i soggetti formativi che partecipano all'ITS ed alla progettazione e gestione dei progetti formativi.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro ad hoc, con funzioni istruttorie. Ai lavori dei predetti gruppi possono essere invitati anche esperti italiani e stranieri per esprimere pareri su specifici argomenti nei campi di competenza.

4. Il Comitato tecnico-scientifico riferisce almeno due volte all'anno al Consiglio di indirizzo in merito all'attività svolta.

5. Tutti coloro che partecipano ai lavori del Comitato sono tenuti al vincolo di riservatezza nelle materie trattate.

6. Nessun compenso spetta per la partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico, fatte salve le eventuali spese di viaggio e soggiorno degli esperti esterni invitati.

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di partecipazione, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'art. 14 dello Statuto, è presieduta dal Presidente ed è convocata almeno una volta l'anno con preavviso di almeno dieci giorni.

2. L'Assemblea di partecipazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto in prima convocazione, della maggioranza degli aventi diritto in seconda convocazione. Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate dal Segretario degli organi collegiali. È ammessa la riunione e la deliberazione dell'Assemblea di partecipazione per videoconferenza, teleconferenza o per via telematica, purché sia assicurata l'identificazione dei componenti dell'Assemblea di partecipazione. Dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione presso la Fondazione il Presidente o, in caso di impossibilità, il Vicepresidente ed il Segretario degli organi collegiali.

3. I soci fondatori e i soci partecipanti, facenti parte del Consiglio di indirizzo, sono stabilmente rappresentati nell'Assemblea di partecipazione dal rappresentante per il Consiglio d'indirizzo. I soci partecipanti non facenti parte del Consiglio di indirizzo sono rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. In caso di dimissioni di un rappresentante dei soci partecipanti, non facente parte del Consiglio d'indirizzo, il socio comunica al Presidente il suo nuovo rappresentante.

5. Nel caso in cui tutti i soci partecipanti facciano parte del Consiglio di indirizzo, è ammessa la convocazione contestuale dei due organi.

REVISORE DEI CONTI

1. Il compenso del Revisore dei conti, le cui competenze sono indicate dall'art. 15 dello Statuto, è individuato in sede di prima applicazione dalla Giunta esecutiva ed approvato dal Consiglio di indirizzo, cui compete la nomina.

2. Il Revisore dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.